

ATTO N. DD 5131

DEL 26/08/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 252

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

**OGGETTO:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Nuovo impianto adibito ad operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006”  
Comune: Rivara – Via Busano snc  
Proponente: C.E.V.I.G. s.r.l.  
Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 30/05/2024 la Società C.E.V.I.G. s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Busano n. 37 a Rivara e P. IVA n. 01802250017 - ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato “*Nuovo impianto adibito ad operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006*” da realizzarsi nel Comune di Rivara (TO).

Il progetto rientra nella seguente categoria progettuale dell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i:

- n. 7. z.b) . “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 82923 del 14/06/2024, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e richiesto, nel termine di legge di 30 giorni, di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

**Dato atto che:**

*Stato di fatto*

La Società proponente nella sede operativa di Via Busano snc svolge attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione Unica ex DPR 59/2013 adottata da CmTO con D.D. n. 45 – 1470/2017 del 09/02/2017 e s.m.i..

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità autorizzate sono le seguenti:

Tipologia DM 05/02/1998	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità ritirata (t/a)
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R 13/R 5	3000	10490
7.6 – conglomerato bituminoso	R 13/R 5	720	3000
7.31 – terre da coltivo	R 13	150	500
7.31 bis – terre e rocce da scavo	R 13	450	1000
<b>Totale</b>		<b>4.320 t</b>	<b>14.990 t/anno</b>

I mappali attualmente interessati dalle attività gestione rifiuti, per una superficie di circa 6.670 mq, sono i n. 98, 99 parte, 102 parte, 104 e 119 del Foglio n. 9.

L'area si trova al confine tra un contesto urbanizzato, con presenza di attività produttive, ed una zona agricola con la presenza a nord di una fascia boschiva riparia lungo il Torrente Viana.

*Stato di progetto*

Il proponente intende richiedere, per lo stesso sito, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 con rinuncia dell'all'attuale AUA, per le attività di stoccaggio (messa in riserva finalizzata al trattamento, R13) e successiva lavorazione (R5) dei materiali conferiti, tramite frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Macrotipologie	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità ritirata (t/a)
Rifiuti da demolizione e rifiuti da cava e lavorazione della pietra	R 13/R 5	3200	50000
Conglomerato bituminoso	R 13/R 5	1600	25000
Terre e rocce da scavo	R 13/R 5	3600	55000

Ballast	R 13/R 5	900	15000
<b>Totale</b>		<b>9.300 t</b>	<b>145.000 t/anno</b>

È previsto l'aumento delle superfici interessate alla gestione rifiuti con l'interessamento anche dei terreni identificati al Foglio n. 9 mappali 55 parte, 56 parte, 96 parte, 97, 286 e 277 di superficie di circa 9.210 mq.

La superficie totale interessata alla gestione rifiuti risulta pertanto pari a circa 15.880 mq.

#### **Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti da parte dei soggetti interessati i seguenti pareri e contributi:

- nota prot. n. 95792 del 08/07/2024 della Direzione Viabilità 1 di CmTO;
- nota prot. n. 90832 del 28/06/2024 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - F.S. Tutela del Territorio di CmTO;
- nota prot. n. 13611 del 31/07/2024 del Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte.

#### **Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato.

#### *Urbanistica*

La pianificazione urbanistica vigente classifica l'area con destinazione in parte "*Industriale attrezzate di nuovo impianto*" ed in parte "*destinate ad uso agricolo*".

Per conseguire la conformità urbanistica dell'area è pertanto necessaria una modifica al vigente PRGC che il proponente intende mettere in atto attraverso lo strumento della "*Variante Automatica*" ai sensi del combinato disposto dell'art.208 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977. I mappali indicati come interessati alla variante, per una superficie di 8.420 mq, sono identificati al Foglio n. 9 mappali 96 parte, 286 parte, 277 parte, 55 e 56.

Si evidenzia come lo strumento della "*Variante automatica*" esplica i propri effetti esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione ex art. 208 e non in altre aree non connesse o pertinenti le attività di gestione rifiuti; a tal proposito si osserva per un'area di circa 3.290 mq (mappali 55 parte e 56 parte), contraddistinta in minima parte da fenomeni di dissesto, sono previste opere di compensazione e di mitigazione dell'impatto visivo.

Già in sede di progetto preliminare di variante al PRGC, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2021, era stato previsto il riconoscimento dell'area *A-di* a destinazione agricola speciale, quale zona di stoccaggio a cielo aperto di materiali inerti previa introduzione nelle NtA dell'art. 31 bis "Area agricola speciale destinata al deposito di materiali inerti".

Per tale previsione, nel pronunciamento della Città Metropolitana di Torino espresso ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità - Direzione Territorio Trasporti n. 7041 del 23 dicembre 2021, venivano evidenziati elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento. Nello specifico veniva evidenziato che "*il riconoscimento, in area agricola di Classe II, dell'area A-di a destinazione agricola speciale, quale zona di stoccaggio a cielo aperto di materiali inerti, della superficie territoriale di mq 8.420, previa introduzione nelle NtA dell'art. 31 bis "Area agricola speciale destinata al deposito di materiali inerti (A-di)": tale previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17 "Azioni di tutela delle aree", comma 8, che recita: " 8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere*

*preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34".*

#### *Vincoli e fasce di rispetto*

L'area oggetto dell'intervento ricade per buona parte in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* del D. Lgs. 42/2004, derivante dal Torrente Viana.

L'area oggetto dell'intervento è interessata dalla presenza di un elettrodotto ad alta tensione da 132 kV e relativa fascia di rispetto.

Nell'area oggetto dell'intervento la tavola di PRGC indica una viabilità pubblica in progetto all'interno del PEC e relativa fascia di rispetto.

#### *Rete ecologica*

L'area oggetto dell'intervento, tavola Tavola 3.1 "Verde" del PTC 2, rientra in un Corridoio di connessione ecologica la cui tutela è esplicitata negli indirizzi e nelle direttive del PTC2 (art. 47 delle NdA del PTC2).

In particolare la tavola 7 "*Funzionalità ecologica*" delle linee guida per la rete ecologica del PTC 2 individua ambiti a funzionalità ecologica elevata.

#### *Uso del suolo*

Parte dei terreni oggetto dell'intervento sono classificati, secondo la "*Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte*" alla scala 1:50.000 adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, in seconda classe di capacità d'uso del suolo la cui tutela è esplicitata negli indirizzi e nelle direttive del PTC2 (art. 17, comma 8 e art. 27 delle NdA del PTC2).

#### *PRUBAI*

I "*Criteri di localizzazione*" per gli impianti di gestione rifiuti individuati al capitolo 7 del PRUBAI, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 9 maggio 2023, n. 277 – 11379, si riferiscono anche all'ampliamento di impianti esistenti che implicino un ulteriore consumo di suolo.

Per il presente progetto si evidenzia la presenza di almeno due criteri escludenti:

- Tema D4 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico – c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- Tema B1 Uso del suolo/classi agricole – "*Terreni agricoli e naturali ricompresi nelle classi 1 (limitazioni all'uso scarse o nulle, ampia possibilità di scelte colturali ed usi del suolo) e 2 (limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative) di capacità d'uso dei suoli se classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale*".

In relazione alla presenza nella tavola di PRGC di una viabilità pubblica in progetto all'interno del PEC e relativa fascia di rispetto, si evidenzia che anche le fasce di rispetto (Tema A5) delle infrastrutture precisate nella pianificazione territoriale ed urbanistica sono considerate criterio escludente.

Si evidenzia inoltre la presenza di almeno due criteri penalizzanti:

- Tema A6 Altre Fasce di rispetto da infrastrutture - Reti infrastrutturali relative a linee elettriche AT;
- Tema C1 Soggiacenza della falda - Per gli impianti di trattamento dei rifiuti, la soggiacenza rappresenta un fattore solo penalizzante da prendere in considerazione all'atto della predisposizione del progetto prevedendo gli accorgimenti che consentano di ridurre il rischio per le aree considerate in funzione dello stato fisico e della pericolosità di rifiuti trattati.

#### *Aspetti Forestali*

Si riporta quanto evidenziato nella nota prot. n. 13611 del 31/07/2024 del Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte.

*“In merito gli aspetti forestali, con specifico riferimento all'area interessata dall'ampliamento, identificata al N.C.T. del Comune di Rivara, Foglio 9, particelle 55 (parte), 56 (parte), 96 (parte), 286 e 277, si evidenzia che:*

- *la Relazione Tecnica non riporta la descrizione dello stato di fatto dell'area sotto l'aspetto della vegetazione presente, ma solo una descrizione al paragrafo 5.6 (Sistema naturale) delle formazioni arboree e arbustive ripariali del Torrente Viana, e una generica definizione di inserimento dell'area “in un contesto produttivo e agricolo/boschivo”;*
- *le immagini presenti alle pagine 13 e 30 (fonte Google Earth, senza indicazione della data), alla pagina 28 (fonte Geoportale ARPA, senza indicazione della data) e alle pagine 67 e 69 (senza citazione della fonte) danno conto di una situazione in cui l'area non risulterebbe coperta da vegetazione arborea e/o arbustiva e comunque già in parte priva di vegetazione e adibita ad usi diversi del suolo. Dal confronto con l'immagine aggiornata sul sito Google Maps, presumibilmente le immagini sopra citate sono databili al 2024;*
- *invece, dalle immagini presenti alle pagine 16, 17 e 20 (fonte Geoportale Piemonte, senza indicazione della data) e alla pagine 71 (senza indicazione della fonte) l'area in questione risulta coperta da vegetazione arborea e/o arbustiva, salvo i mappali 55 e 56 adibiti a coltivazioni agrarie. Dal confronto con le ortofoto presenti sul Geoportale ARPA, presumibilmente le immagini sopra citate sono databili al 2010.*
- *in base all'archivio delle ortofoto presente sul Geoportale Piemonte l'ultima ortofoto nella quale nell'area in esame la vegetazione presente è di tipo forestale risale al 2015. Nella successiva immagine del 2018 la vegetazione risulterebbe erbacea-cespugliata;*
- *da quanto sopra risulta necessario che nella documentazione di progetto sia presente una relazione forestale, redatta da un tecnico abilitato competente in materia, che chiarisca nel dettaglio, oltre agli aspetti vegetazionali attuali, i tempi e i modi della trasformazione della copertura forestale anche in relazione alla normativa di riferimento (artt. 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018, art. 19 della l.r. 4/2009 e art. 142, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 42/2004.*

*Riguardo le “proposte compensative”, mediante due interventi di forestazione, di cui al paragrafo 5.3 (Geologia e consumo di suolo) della Relazione Tecnica, nel ricordare che per la loro realizzazione dovranno essere rispettate le norme del Regolamento Forestale, si dovrà precisare nella relazione forestale di cui al precedente punto, in virtù di quali disposizioni normative sia proposta tale compensazione. In assenza di specifici obblighi di legge è fatta salva la disponibilità del richiedente ad eseguire ugualmente i due*

*rimboschimenti.*

*Infine, per quanto attiene la “fascia di mitigazione e schermatura arborea” di cui al paragrafo 5.5 (Paesaggio) della Relazione Tecnica, richiamando ancora il rispetto del Regolamento Forestale, la sua idoneità allo scopo sarà oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente nell’ambito del provvedimento autorizzativo per l’esercizio dell’attività in oggetto.*

*In relazione alla superfici oggetto di compensazione e mitigazione sopra descritte si precisa che in base alle loro caratteristiche dimensionali costituiscono superficie boscata come definita dalla normativa in materia.”*

#### *Area di ricarica delle falde*

L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno delle aree di ricarica della falda così come individuate all’Allegato 2 della D.D. n. 268 del 21/7/2016 della Regione Piemonte “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell’articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000*”.

La documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde è stata approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6, delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*”.

Nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, determinate misure valgano quale indirizzo anche in sede di procedimento autorizzativo, ai fini della corretta valutazione dei progetti, in modo tale che la loro realizzazione assicurino, in ogni caso, la salvaguardia delle acque sotterranee.

#### *Aspetti geologici/falda*

Il sito rientra in Classe II “*Porzioni di territori nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici [...]*”.

Una porzione marginale dell’area, non oggetto di gestione rifiuti, rientra in classe IIIa “*Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti*” ed in area P3 del PGRA “*aree interessate da alluvione frequente*”.

Dal punto di vista idrogeologico si segnala la presenza di una falda molto superficiale con soggiacenza  $\leq 4$  m.

In merito si riportano le conclusioni indicate nella nota prot. n. 90832 del 28/06/2024 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - F.S. Tutela del Territorio di CmTO:

*“Sulla scorta di quanto sopra riportato si evidenzia:*

*1. la superficialità della falda non consiglia la realizzazione di alcuna struttura interrata o seminterrata e consiglia una approfondita valutazione circa l’opportunità di impermeabilizzare con teli geosintetici elettrosaldati le superfici d’appoggio degli accumuli di rifiuti che più possono cedere inquinanti nel terreno. Ne deriva la necessità di un’attenta gestione delle acque superficiali;*

*2. la necessità di approfondire, nelle successive fasi di progettazione la gestione di eventuali fossi, bialere, ecc., l’officiosità dei quali dovrà essere sempre garantita così come dovrà essere sempre garantito il non*

*peggioramento dello stato ambientale delle loro acque”.*

In relazione a quanto sopra, oltre al fatto che il sito rientra in area di ricarica delle falde, vi è da tenere in considerazione che la vulnerabilità della falda per tale area, secondo il metodo GOD, risulta alta.

#### *Emissioni in atmosfera*

Le misure proposte al fine del contenimento delle emissioni diffuse risultano adeguate al loro contenimento. Le stesse dovranno essere comunque oggetto di apposita istanza nell'ambito della successiva fase autorizzativa sulla base del modello Mod.EM 2.0 vigente.

#### *Gestione acque meteoriche*

Viene genericamente indicato un ampliamento della rete di raccolta acque meteoriche e l'implementazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia senza fornire, in relazione al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. “Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*”, ulteriori elementi in merito alle modalità operative e gestionali finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda il recettore finale si accenna ad immissione in fosso perimetrale recapitante nel Torrente Viana; a fronte di una nuova superficie scolante totale di circa 16.000 mq occorrerebbe una valutazione dell'aspetto idraulico tenendo debitamente in considerazione il principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, come “*trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa*”.

Si evidenzia che l'autorità idraulica per il Torrente Piana, corso d'acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, è il Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino della Regione Piemonte, autorità competente anche al rilascio della Concessione all'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2022, tema sul quale andrebbero effettuate preventive valutazioni in merito.

#### *Traffico e viabilità*

Si evidenzia quanto indicato nella nota prot. n. 95792 del 08/07/2024 della Direzione Viabilità 1 di CmTO:

*“In relazione al traffico diretto ed indotto del nuovo insediamento come in epigrafe marginato, rappresentato che la confluenza implica l'impiego della rotatoria p042w02 (quale collegamento alla viabilità principale), si resta in attesa di conoscerne dettagli e specifiche a cura del progettista al fine di potersi, nell'evenienza, esprimere qualora i flussi veicolari dovessero comportare problematiche e criticità alla viabilità provinciale”.*

Si evidenzia inoltre che occorre provvedere, oltre a quantificare i volumi di traffico previsti nella condizioni più gravose, ad effettuare una verifica prestazionale delle arterie stradali che verranno interessate attraverso un modello analitico che definisca le condizioni d'esercizio delle stesse.

#### *Rumore*

Nello studio preliminare ambientale non sono state evidenziate particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento ma l'affermazione non è supportata da apposita relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente alla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 “*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”.

### *Compensazioni*

Sono previste le seguenti proposte compensative:

- intervento di forestazione di un'area agricola, di 2.400 mq, in prossimità dell'area impianto;
- intervento di forestazione di un'area agricola, di 6.200 mq, sita nel limitrofo Comune di Busano.

L'area d'interesse della società proponente presenta una superficie totale pari a circa 19.170 mq con area destinata alla gestione rifiuti di 15.880 mq circa ed un'area di circa 3.290 mq (mappali 55 parte e 56 parte) non destinata a tale attività; per tali aree, contraddistinte in minima parte da fenomeni di dissesto, viene indicato che si prevede di destinarli ad opere di compensazione e di mitigazione dell'impatto visivo mediante specie autoctone arboree e arbustive ed inerbimento.

Una così generica indicazione di opere di compensazione, tenendo in considerazione quanto evidenziato a proposito dal PTC 2 in ragione dell'elevato valore ecosistemico dell'area vista la presenza di suoli di seconda classe e per la presenza di un corridoio ecologico, non permette una valutazione delle stesse in relazione alla loro finalità di bilanciare il valore ecosistemico perso e di incrementare il valore ambientale dell'area vasta mediante interventi che vadano a compensare gli impatti residui non mitigabili al fine di giungere ad un bilancio ambientale sostanzialmente positivo dell'opera.

Si rammenta per ultimo che gli interventi di mitigazione/compensazione non sono da considerare sostitutivi degli eventuali interventi di compensazione forestale qualora dovuti.

### **Considerato inoltre che:**

Il PRUBAI per il Criterio escludente (E) indica che *“la proposta di realizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali agli impianti esistenti e in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata. Nel caso di impianti esistenti che si trovino in aree ricomprese in uno o più criteri escludenti, individuati nel presente capitolo, in fase di rinnovo di autorizzazione o di modifica sostanziale dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione degli stessi impianti qualora, per dimensioni e complessità tecnologica, questi possano essere ricollocati senza impegnativi sviluppi progettuali, rilevanti modifiche strutturali ed ingenti investimenti economici. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo/modifica dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente alla componente interessata dal criterio”*.

Per il Tema B1 Uso del suolo/classi agricole nelle note viene evidenziato che *“In fase di Micro-localizzazione dovrà essere effettuata una verifica delle effettive caratteristiche delle aree, consentendo il perfezionamento della perimetrazione, in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata. Per le classi 2, a seguito di motivate ragioni ed esigenze (in funzione della tipologia di impianto), possono essere valutate delle deroghe”*.

Per il Tema A5 Fasce di rispetto (Tema A5) delle infrastrutture nelle note viene evidenziato che *“in sede di localizzazione di singolo intervento, a seguito di motivate ragioni, si possono valutare meccanismi di deroga. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà tenere conto in fase di microlocalizzazione degli impianti”*.

Il PRUBAI per il Criterio penalizzante (PE) indica che *“la proposta di realizzazione dell'impianto è autorizzabile soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso a seguito delle valutazioni sugli effetti della localizzazione dell'impianto in un determinato contesto ambientale e nel caso in cui le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato. In fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si deve acquisire il parere*

*dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e dovranno essere prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione relativamente alla componente interessata dal criterio.”*

Per il Tema A6 Fasce di rispetto relative a linee elettriche AT nelle note viene evidenziato che “*Compete al soggetto gestore delle reti la valutazione puntuale sui singoli progetti volta a negare o a rilasciare, eventualmente con prescrizioni, la propria autorizzazione*”.

In merito alla variante urbanistica la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB indica come le valutazioni istruttorie degli aspetti urbanistici ed ambientali della stessa siano da effettuare nell'ambito della conferenza dei servizi di approvazione dei progetti che non spoglia le amministrazioni dei poteri e competenze proprie; in particolare viene evidenziato che “*il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà addivenire alla pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante*” e che, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, “*il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)*”.

In relazione agli aspetti riguardanti i corridoi di connessione ecologica e le aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola occorre documentare e motivare adeguatamente, per essere oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza dei servizi, quanto indicato dal PTC 2 che persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella sua integrità naturale ed orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze e reca la disciplina volta a perseguire il contenimento del consumo di suolo; in particolare, ai fini dell'insediabilità, occorre la dimostrazione di esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative, prevedendo in ogni caso idonee ed opportune forme di mitigazione e compensazione che si ritiene debbano essere adeguatamente valutati da parte del "Gruppo Interdipartimentale Riqualificazioni e Compensazioni Ambientali" di CmTO.

Sempre in relazione alle compensazioni ambientali occorre - in relazione ai vincoli, alla pianificazione territoriale, alla normativa di settore e forestale – poter valutare preliminarmente la realizzabilità di tali opere che sono sottoposte alle procedure urbanistiche ed autorizzative a qualsiasi titolo previste dalla normativa vigente.

**Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- lo studio Preliminare Ambientale non approfondisce gli aspetti sopra riportati e non fornisce gli elementi necessari a valutare adeguatamente la possibilità di escludere il progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- si ravvisano aspetti che necessitano di approfondimenti tali da non poter essere sviluppati ed approfonditi nell'ambito del presente procedimento o demandati al rilascio del titolo abilitativo, in particolare per ciò che riguarda le valutazioni di tipo programmatico e di inserimento territoriale che sono propri di una procedura di VIA;
- sono emersi elementi di criticità tali da far ritenere che, senza una loro attenta e scrupolosa valutazione, possano andare a determinare potenziali impatti significativi e negativi sulle matrici ambientali ed antropiche interessate;

**Ritenuto pertanto** di dover assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, che implicando l'attivazione del procedimento di coordinamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si reputa il più appropriato ai fine di poter valutare gli aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'istruttoria svolta.

Ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 e s.m.i. il proponente dovrà infatti presentare all'autorità competente, oltre all'istanza di VIA ed il SIA, anche tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Lo studio di impatto ambientale (SIA) dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato dalle linee guida n. 28/2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente "*Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*". Le indicazioni di tali linee guida, che integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche chiare ed esaustive.

La documentazione dovrà essere specificatamente orientata a sviluppare ed approfondire le criticità evidenziate nel presente provvedimento e nei pareri in premessa elencati che non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023, aggiornato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023, è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".

## IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**1) Di assoggettare**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi, il progetto denominato "*Nuovo impianto adibito ad operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006* " previsto in Comune di Rivara (TO) presentato in data 30/05/2024 dalla Società C.E.V.I.G. **s.r.l.** - con sede legale in Via Busano n. 37 a Rivara e P. IVA n. 01802250017 - **alla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità emersi nel corso dell'istruttoria.

**2) Di ribadire che** le problematiche e gli elementi di criticità evidenziate nel presente provvedimento non sono comunque da considerarsi completamente esaustive per lo svolgimento della successiva fase autorizzativa dove verranno effettuate le opportune valutazioni di merito.

**3) Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

**4) Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

**5) Di demandare** alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.

**6) Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

-----  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 26/08/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano per Claudio Coffano